

BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — L'istruzione professionale e le specializzazioni. - Il contratto di assicurazione secondo il nuovo codice. - Il nuovo Presidente Confederale. - Aspetti storici e spirituali del Fascismo. - « Credere - Obbedire - Combattere ». - Notiziario dell'Istituto. - Piccola Posta.



L'istruzione professionale e le specializzazioni

Nel primo giorno dell'anno XX dell'Era Fascista è stato inaugurato il XVIII Corso di Perfezionamento del Centro Studi dell'I. N. A. mentre i nostri soldati sui più lontani ed aspri fronti tengono alta la bandiera d'Italia.

Questo avvicinamento della nostra attività civile alle dure fatiche militari non vuol essere un vuoto espediente retorico, ma tende a richiamare sull'attuale stato di guerra la vigilante cura dei nostri lettori, perchè con forte volontà tendano sempre di più allo scrupoloso adempimento del loro dovere professionale, i cui risultati si incardinano direttamente nella vita della nazione per la solidità del fronte interno tanto necessario al conseguimento della vittoria.

Gli è perciò che con maggiore attenzione andiamo a verificare le nostre posizioni, allo scopo di raggiungere, dagli attuali punti di partenza, i maggiori perfezionamenti della attività degli addetti alla produzione.

In tale intento il Comitato Permanente del Centro Studi su proposta del Direttore ha deliberato di riprendere col XVIII Corso l'insegnamento delle materie concernenti i rami elementari, per dare agli allievi una completa preparazione nelle discipline assicurative.

La deliberazione unanime del Comitato è rafforzata dalla proposta del rappresentante degli Agenti avv. Martignone auspicante un provvedimento che estenda tali insegnamenti anche ai Corsi provinciali di addestramento, allo scopo di rendere l'organizzazione periferica sempre più efficiente e preparata ad accogliere e realizzare le richieste della clientela.

Pertanto il produttore, che si trova continuamente a contatto col pubblico più vario, non può essere lasciato nella condizione di dover rispondere un bel « non lo so » o di opporre una incomprensibile specializzazione per cercare di coprire l'ignoranza delle discipline riguardanti i rami danni.

La specializzazione infatti, che mal si giustifica in molti aspetti della attività umana, regge solo quando, conforme ad una retta concezione, deriva dallo sviluppo di studi e di azione in un particolare settore di un più vasto campo di conoscenze che diano affidamento di sufficiente preparazione generica per operare nel ramo specializzato.

Così il medico, l'avvocato, l'ingegnere si specializzano in una particolare branca della loro professione, soltanto allorchè negli studi hanno appreso a conoscere interamente e nel complesso le scienze cui si dedicano.



Nell'assicurazione invece, fino a pochi anni fa, per la mancanza di ogni preparazione professionale, si è sempre incominciato dalle specializzazioni.

L'impiegato non sa quasi mai donde viene e dove va il lavoro sempre uguale che gli passa sul tavolino e sente il più profondo mistero dell'ignoto al di fuori della propria stanza.

Il funzionario cura gelosamente il ramo cui è preposto e molto di rado si rende consapevole delle esigenze degli altri rami, assicurativi ed amministrativi, tra i quali s'incasta e non per puro caso la sua particolare attività nel difficile complesso organizzativo della azienda assicuratrice.

In altri tempi si poteva ammirare anche qualche tipo di direttore di impresa specialista finanziere il quale attendeva all'alta finanza senza la minima conoscenza delle peculiari necessità dell'industria delle assicurazioni.

Se cotali specializzazioni sono dannose negli uffici amministrativi, non vi è chi non veda quanto esse siano pericolose nella organizzazione esterna dove a volte il produttore si dice specializzato negli affari di un ramo o di un gruppo di rami (seppure non lo è per lo sfruttamento di una sola tariffa) senza saper quasi mai come la sua attività s'inquadri nell'amministrazione ed in tutto il complesso della impresa.

E' per questo che il produttore si trova troppo spesso in condizione di non poter rispondere a precise domande del cliente correndo il rischio di perdere l'affare o — quel ch'è di peggio — di concluderlo lasciando l'assicurato convinto di aver bene stipulato sulla base di condizioni e fatti falsi od errati.

Il produttore ha la necessità inderogabile di conoscere quanto più ampiamente è possibile, il suo mestiere, perchè solo in tal modo può trarre grandi utilità dalla preparazione nei diversi rami assicurativi che possono interessare la sua clientela, per mantenere la quale non ne saprà mai abbastanza.

Questo affermiamo non perchè si vogliano assicuratori enciclopedici o studiosi del genere di quelli che, tratti da una non misurata avidità di sapere, potrebbero perdersi per correre dietro alla ricerca delle più svariate cognizioni, trascurando l'essenziale, quotidiana e feconda fatica degli affari.

E' necessario tuttavia reagire contro la mania della specializzazione che è spesso caratteristica della gente impreparata.

L'istruzione professionale è invero il trionfo della specializzazione, rettamente intesa nella fattività dei suoi scopi, ma certe esagerazioni, finanche troppo diffuse nel nostro campo, costituiscono la sterile difesa di coloro che non hanno voglia di istruirsi e di rendersi più efficienti perchè — come frequentemente accade — sono insuperbiti da successi temporanei, dovuti alla conoscenza di una sola tariffa e di un solo ramo... di moda.

Chi avvicina il pubblico per concludere affari in un ramo non deve trovarsi mai nelle condizioni di dover lasciare ad altri il cliente che chiedi una assicurazione diversa da quella che gli viene offerta: anzi deve presentarsi con il più ricco corredo di cognizioni che, se anche non fossero necessarie alla stesura della proposta, sono tuttavia utilissime per facilitare la stipulazione dell'affare ed ottenere una continua estensione della clientela.

Queste sono le utilità del produttore: analoghe ad esse sono quelle del pubblico che vuole avere la massima fiducia nei produttori per trarre dalla preparazione degli assicuratori la certezza di aver bene concluso un buon affare.

GIOVANNI GALANTI

Il contratto di assicurazione secondo il nuovo codice

II - Disposizioni generali (art. 722-743)

(segue da pag. 129, n. 12, anno III)

La polizza all'ordine

Si distingue questa dalla polizza al portatore, contemplata nello stesso articolo n. 729, per il fatto che la polizza all'ordine può essere trasferita mediante semplice girata del titolo, e si noti bene, come si è già detto, che tanto nell'uno come nell'altro caso il possesso del titolo è legittimato di diritto senza bisogno di prova alcuna.

Questo privilegio accordato alle polizze in confronto di altri titoli all'ordine e al portatore costituisce uno degli argomenti più persuasivi per la diffusione delle polizze di capitalizzazione, e il produttore abile può trarne grande profitto.

Quantunque l'articolo 729 faccia parte delle disposizioni generali, cioè di quelle che sono comuni ai vari rami di assicurazione, non è chiaro se anche per il ramo vita siano ammesse polizze all'ordine o al portatore. Allo stato delle cose le condizioni di polizza di tutte le imprese obbligano il contraente a denunciare preventivamente il trasferimento di proprietà della polizza, che deve poi risultare da atto emesso e sottoscritto dall'assicuratore.

Assicurazione in nome altrui

L'art. 730 disciplina le assicurazioni fatte in nome altrui, e sancisce che l'assicurato, in nome del quale è stipulata la polizza, può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o dopo il verificarsi del sinistro; stabilisce inoltre che lo stipulante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi dell'assicurato ed è tenuto al pagamento dei premi fino al momento in cui l'assicuratore abbia notizia del rifiuto della ratifica da parte dell'assicurato.

Ciò si verifica, naturalmente, quando il contraente non abbia già ottenuto in precedenza dall'assicurato il potere di stipulare l'assicurazione in suo nome, o l'abbia ottenuto con riserva della ratifica.

Nella pratica le disposizioni di cui all'art. 730 non possono riferirsi che all'assicurazione contro i danni, perchè nell'assicurazione sulla vita l'intervento dell'assicurato è indispensabile tanto al momento della presentazione della proposta, quanto al momento della firma della polizza, quando vi sia un contraente diverso dall'assicurato.

Particolarmente l'assicurazione in nome altrui può verificarsi nel ramo trasporti, grandine, incendio e furti, tutte le volte che il possessore della cosa, o chi ha interesse alla conservazione di essa, non sia in grado di provvedere da sè stesso all'assicurazione, e ciò per ignoranza dei dati concreti relativi alla cosa da assicurare, o per motivo di assenza o lontananza dal luogo ove possa essere stipulata l'assicurazione, e perciò ne conferisce la facoltà ad altra persona che può essere il venditore della cosa, lo spedizioniere, il fattore, l'amministratore, ed anche un familiare o un terzo qualsiasi.

In tutti questi casi se lo stipulante agisce per formale mandato ricevuto egli impegna senz'altro assicurato ed assicuratore che saranno tenuti all'osservanza del contratto; ma nel caso che lo stipulante abbia agito per sua iniziativa o per facoltà sottoposta alla ratifica dell'assicurato, questi è libero di accettare o meno l'assicurazione; però il contraente rimane personalmente impegnato verso l'assicuratore fino al momento in cui sia giunta la notizia del rifiuto di ratifica. In quest'ultimo caso lo stipulante è tenuto al pagamento dei premi per il periodo in corso ed è ovvio che, verificandosi in questo frattempo il sinistro, l'assicuratore è tenuto al risarcimento purchè il premio sia stato pagato e siano stati adempiti dal contraente gli obblighi spettanti all'assicurato.

E' ovvio altresì che se l'assicurato riscuote il capitale garantito in caso di sinistro e i premi sono stati pagati dallo stipulante, a questi è dovuto il rimborso delle somme versate.

Assicurazione per conto di chi spetta

Infine l'art. 731 riguarda *l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta*.

Anche il Codice di Comm. aveva previsto questi due casi (Titolo XVI Capo I - art. 421) senza tuttavia regolarne la pratica attuazione, ed è stato perciò opportuna la determinazione del legislatore a disciplinarne la materia.

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta differisce da quella contemplata nell'art. 730 (assicurazione in nome altrui) in quanto la persona dello stipulante, quando agisce in nome altrui, serve soltanto di tramite giacchè egli deve denunciare il nome dell'assicurato e deve averne un preventivo incarico o mandato, oppure deve riceverne la ratifica, mentre l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta implica nella persona dello stipulante un dovere suo proprio alla conservazione della cosa, ossia una sua responsabilità personale, per coprire la quale egli agisce in nome proprio pur dichiarando che agisce per conto di altra persona che può non essere nominata.

In altri termini mentre nel caso di cui all'art. 730 il rapporto giuridico corre tra assicuratore ed assicurato, sia pure attraverso la persona dello stipulante, nel secondo caso invece il vincolo contrattuale riguarda l'assicuratore ed il contraente, ma i benefici dell'assicurazione sono riservati in entrambe le posizioni a favore della persona in nome o per conto della quale il contratto è stato stipulato.

Tuttavia è stabilito che l'assicurato, per godere tali benefici, deve adempiere gli obblighi a lui spettanti per la natura stessa della cosa e deve altresì rimborsare al contraente i premi pagati in suo favore, che sono considerati come spese di conservazione.

E' opportuno citare a titolo di chiarificazione qualcuno dei casi di più comune applicazione delle norme di cui all'articolo 731.

L'assicurazione per conto altrui può esser fatta dal comproprietario, dall'affittuario, dal gestore, dal venditore con diritto di riservato dominio sulla cosa venduta, dal venditore con obbligo di consegna a destino del compratore, dal liquidatore o amministratore giudiziario di patrimoni aziende ecc., dal vettore, depositario o sequestratario della cosa, dal tutore o ammi-

nistratore di patrimonio spettanti a minori, dall'esercente trasporti e simili.

In questi casi è chiara la responsabilità dello stipulante ed è altrettanto chiaro che il risarcimento di eventuali danni non può spettare a lui personalmente ma alla persona per conto della quale egli ha agito e che ha diritto alla cosa. Come pure è ovvio che la persona per conto della quale è stata stipulata la polizza non può aver diritto al risarcimento se il contraente non abbia adempiti tutti gli obblighi derivanti dalla polizza.

Le disposizioni esaminate con gli articoli 730 e 731 sono ispirate ad una visione assai larga della pratica assicurativa ed offrono molteplici applicazioni con vantaggio delle imprese e senza pregiudizio degli interessati.

Dichiarazioni dell'assicurato

Le dichiarazioni che l'assicurando rende all'assicuratore nella proposta (e per l'assicurazione vita anche nel rapporto medico) sono uno degli argomenti più discussi nella teoria e nella giurisprudenza, dando luogo a notevoli studi giuridici di cui alcuni, molto interessanti, sono stati pubblicati nella rivista « *Assicurazioni* » (Vedi fascicolo 2, anno VIII pag. 145 e 168).

Riservandoci di riassumere in altra parte tali discussioni, qui ci preme mettere a raffronto le disposizioni vecchie e nuove in rapporto alle condizioni di polizza e alla pratica assicurativa.

Stabiliva l'art. 429 del Cod. di Com. in maniera perentoria e assoluta la nullità dell'assicurazione quando le *dichiarazioni false, erronee o reticenti rese dall'assicurato avessero potuto viziare il pieno consenso dell'assicuratore, anche se esse riguardassero circostanze che non avessero influito sul sinistro*.

L'assicuratore poi nel dichiarare nullo il contratto per le dette cause, aveva altresì il *diritto di incamerare i premi incassati quando vi fosse stata malafede da parte dell'assicurato*.

E' chiaro perciò che le imprese non avevano alcun interesse ad appurare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni dell'assicurato al momento della stipulazione, riservandosi di provvedere a ciò nel caso di sinistro; ma la contestazione del sinistro, sulla base di dichiarazioni fatte

sovente in buona fede in epoca molto anteriore al verificarsi dal danno, se poteva essere una tattica comoda per le imprese finiva però con lo scuotere la fiducia tra assicurato e assicuratore che in pratica è un fondamento del contratto di assicurazione.

L'art. 429, era dunque, come suol dirsi, un'arma a doppio taglio il cui uso dipendeva in gran parte dal senso di equità o dalla mancanza di scrupolo dell'assicuratore, senza dire che spesso il giudice sentenziava severamente in caso di vertenze azzardate o artificiose, quando era evidente che l'impresa volesse sfruttare a proprio favore le inesattezze involontarie causate spesso da negligenza dello stesso assicuratore nel raccogliere le dichiarazioni dell'assicurato.

La questione poi assumeva un particolare rilievo nel ramo vita, attese le delicate finalità sociali che in esso si racchiudevano, e le più vivaci e tipiche contestazioni giudiziarie si ebbero proprio in tale ramo; esse davano spesso frutti di cenere e tosco alle imprese, e in ogni modo alienavano da esse la simpatia del pubblico previdente.

Sorse così per iniziativa delle imprese stesse l'opportunità di adottare nelle polizze di assicurazione sulla vita la *clausola d'incontestabilità* con l'intendimento di tranquillizzare l'assicurato sollevandolo dalla grave preoccupazione che potesse cadere nel nulla, dopo lunghi anni, il suo atto previdenziale e il sacrificio compiuto per tenerlo in vigore.

Incontestabilità e malafede

La maggior parte delle imprese esercenti il ramo vita introdusse pertanto nelle rispettive proposte, e polizze una dichiarazione con la quale si ammette che il contratto è incontestabile (in deroga all'articolo 429 del Cod. di Com.) dopo trascorso un dato termine dall'emissione o dal perfezionamento, e purchè non vi sia stata malafede da parte dell'assicurato.

La formulazione più liberale di tale clausola è, come è noto, quella adottata dall'Istituto Nazionale la quale suona come appresso:

« Art. 2. — Decorsi sei mesi dall'emissione, la polizza è incontestabile per reticenze o per dichiarazioni erronee rese

« dall'Assicurato o dal Contraente nella « proposta di assicurazione e negli altri « documenti, salvo il caso di malafede e « salvo la rettifica del capitale in base all'età vera dell'Assicurato quando quella « denunciata risulti errata ».

Tuttavia l'applicazione pratica di simili clausole, che sembra piana e facile, non si è dimostrata esente da inconvenienti per quanto concerne la determinazione del caso di malafede.

Perciò sulle clausole d'incontestabilità si è venuta sviluppando un'abbondante letteratura sia da parte di giureconsulti che da parte di tecnici.

Notevole è stato l'apporto del Servizio Sanitario dell'Istituto Nazionale allo studio del delicato argomento, mediante le pubblicazioni del prof. Romanelli e del prof. Marsella, nonchè da parte dei giuristi i quali hanno portato un approfondito esame sulla discriminazione legale dei termini: *dichiarazioni erronee, dichiarazioni false, reticenza, malafede*.

Ma la giurisprudenza era rimasta incerta nei suoi orientamenti. Come si potrebbero, infatti, distinguere le dichiarazioni involontariamente erronee da quelle scientemente false se non attraverso una difficilissima o impossibile analisi della volontà dell'assicurato? Analogamente come si potrebbe distinguere la reticenza in buona fede e quella in mala fede?

Taluno avrebbe voluto risolvere il difficile quesito ammettendo come fatte senz'altro in mala fede tutte le dichiarazioni non rispondenti a verità rese dall'assicurato in risposta ai questionari proposti dall'assicuratore o a sue espresse richieste scritte.

E tale era stato l'indirizzo seguito negli ultimi quattro progetti di riforma, compreso quello del 1940.

Ma ognuno di noi sa in quale modo vengono raccolte, in pratica, le dichiarazioni dell'assicurato e si può quindi pensare quanto sarebbe stata grave la condizione dell'assicurato se il detto indirizzo fosse prevalso; e quanto avrebbe dovuto essere laboriosa la raccolta delle proposte di assicurazione per garantire l'assoluta autenticità delle dichiarazioni in questione.

Il legislatore fascista ha tentato perciò di evitare gli scogli in cui si erano scontrati in precedenza gli studiosi ed i giuristi, ed ha voluto adottare un principio

che è semplice, quello cioè di attribuire un diverso trattamento a seconda che le dichiarazioni inesatte e le reticenze siano imputabili o meno a *dolo o colpa grave*.

Tale è il contenuto degli articoli 732 e 733 del nuovo Codice, che ci proponiamo di esaminare in appresso.

Dott. GIUSTINO CIMINALE
Agente Generale di Litteria

Il nuovo Presidente Confederale

Il fascista dott. Giuseppe Landi è stato nominato Presidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, in sostituzione del fascista Pietro Capoferri.

Al posto del camerata Landi nella carica di Presidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, è stato chiamato il fascista dott. Giuseppe Ferrario.

Il camerata Capoferri conserva la carica di Consigliere Nazionale.

Aspetti storici e spirituali del Fascismo

La società editrice Vallerini di Pisa ha pubblicato un interessante volume: «Aspetti storici e spirituali del Fascismo». Ne è l'autore il Cons. Naz. Prof. Domenico Pellegrini-Giampietro, più volte decorato al valore militare, volontario in più guerre, squadrista, insegnante all'Università di Napoli e Segretario della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Assicurazioni. L'opera è stata data alle stampe prima che l'autore accorresse, ancora una volta volontario, sul suolo albanese, ove ha valorosamente combattuto e versato glorioso sangue per la Patria.

Il libro dà una visione veramente completa delle origini, dell'essenza e della mistica del Fascismo. Da Cesare a Napoleone, dal Rinascimento al Risorgimento, tutta la storia d'Italia è rapidamente ricordata al lettore nella prima parte; e non già con cattedratica pedanteria ma con felice intuito e con lo schietto, ardente sentimento di chi ha nel cuore la tradizione della potenza spirituale italiana e della nostra supremazia razziale.

Da questa visione del luminoso passato l'autore ci porta a dedurre con lui che «il Fascismo non è un'improvvisazione»

bensi «un fenomeno storico, lievitato dai secoli, che affonda le sue radici nell'humus fertilissimo della nostra storia gloriosa».

Nella seconda parte il prof. Pellegrini prospetta, rapidamente tratteggiato, ma completo, il panorama dei programmi rivoluzionari mussoliniani. Vi sono illustrate le mete raggiunte dal Fascismo nei settori essenziali della vita sociale: la Religione, la Famiglia, il Partito, lo Stato, la produzione nazionale, tutti assomantisi nella potenza e nella gloria della Patria. E' il presente che contrasta con la debolezza del nostro recente passato e che richiama alla memoria le tradizioni di Roma, dominatrice del mondo, regina nel Mare Nostrum.

«Fate che le glorie del passato siano superate da quelle dell'avvenire»; invero è proprio per raggiungere questa meta grandiosa, additata da Mussolini, che il Fascismo ha una sua inconfondibile dottrina; dottrina per cui sono caduti molti martiri, che è stata il viatico di innumeri eroi, che alimenta oggi nell'anima degli Italiani la fede nel più grande avvenire dell'Italia. La nostra mistica, conclude l'autore nella terza parte, come linfa purissima da fonte perenne, scaturisce dalla parola del Duce ed è la profetessa e la guida migliore dei nostri immancabili destini: mistica che crea in noi «il senso eroico della vita», che ci pone al di sopra di tutti gli uomini, che ci fa degni di dominare il mondo.

(*) DOMENICO PELLEGRINI GIAMPIETRO: *Aspetti storici e spirituali del Fascismo* - Vallerini, Pisa 1941 - L. 16.

Come nello scorso anno è stata stampata la copertina raccoglitrice con l'indice della III annata del Bollettino. Per le doverose limitazioni imposte al consumo della carta, è stato conformemente limitato il numero delle copertine che verranno inviate ai lettori affezionati che ne facciano sollecita richiesta alla Direzione del Bollettino.

“Credere - Obbedire - Combattere”

Il precetto mussoliniano, racchiuso in queste tre parole, ha creato e forgiato la vita e le sorti di un partito e di un popolo: nessuna meraviglia, quindi, che possa e debba costituire il *credo* e la pratica della vita assicurativa.

Credere nella bellezza e nell'utilità dell'idea previdenziale è il requisito necessario che deve informare la quotidiana azione di tutti coloro che si dedicano all'arte ed alla missione di divulgatori e propugnatori dell'assicurazione in genere e più particolarmente dell'assicurazione Vita; perchè, senza la profonda convinzione in ciò che si bandisce e si difende, non potrebbero aversi apostoli efficaci, nè risultati pratici e positivi. La fede, dunque, è il caposaldo logico dell'azione dell'assicuratore.

Obbedire a chi ha il diritto di comandare, cioè uniformarsi agli insegnamenti di coloro che saggiamente dirigono Istituti od Imprese e formulano programmi da eseguire, precetti e regole da tradurre in pratica, onde l'assicurazione si estenda sempre di più e svolga, attraverso tutti gli strati sociali, la sua benefica funzione: allora, l'ubbidienza assume il carattere di vera e grande virtù civile, perchè la soggezione dell'individuo ai comandamenti dei suoi superiori legittimi si trasforma in una funzione nobile ed alta per la necessaria colleganza entro un organismo capace di dare frutti preziosi per il bene collettivo. Obbedire, dunque, significa portare la propria opera intelligente al perfezionamento dell'organizzazione previdenziale.

Combattere, con entusiasmo e sempre, per l'idea.

Se la vita dell'uomo è definita una battaglia, la vita dell'assicuratore può ben dirsi un continuo combattimento. Egli deve, infatti, incominciare a combattere contro sè stesso per allontanare da sè i dubbi, le incertezze, la sfiducia, che spesso volte lo assalgono di fronte alle difficoltà d'ogni specie che si presentano dinanzi al suo lavoro d'ogni giorno; deve combattere contro la diffidenza, l'egoismo, l'ignoranza, la prevenzione di tanta gente che avvicina e che non sa o non vuole piegarsi all'evidenza dei suoi argo-

menti suasi ed appassionati; deve combattere contro avversari d'ogni genere, pronti sempre a mettergli bastoni fra i piedi, ad impedirgli la realizzazione dei suoi progetti, l'avverarsi dei suoi sogni.

Se la fede — anche nel più stretto senso umano — è sostanza di cose sperate è pur la molla d'ogni energia, la leva per smuovere il mondo. Combattere, dunque, quando si può avere la quasi certezza di riuscire a raggiungere gli intenti voluti, ad appagare i desideri lungamente accarezzati, vuol dire non provar più il pericolo del combattimento, i sacrifici di una diuturna lotta snervante, la paura della mancata vittoria.

E chi, con cuore puro ed animoso, si esercita nel campo assicurativo per il proprio benessere, per il bene dei singoli e della collettività, per il trionfo dell'idea previdenziale — base necessaria della prosperità nazionale — non si dorrà se talvolta avrà dovuto piegare il capo obbediente o se, in combattimento, avrà sentito ferire il proprio orgoglio o la propria suscettibilità.

Ogni sacrificio è bello ed è buono pur di raggiungere le mete agognate, dopo la lotta sostenuta per una fede.

Perciò, a quanti si sono dedicati o si dedicheranno all'arte nobilissima dell'assicuratore, il precetto mussoliniano sarà guida e bandiera, monito e convincimento, perchè la fede, l'ubbidienza — non passiva, ma ragionevole — e la lotta tenace offrono il solo modo di affermarsi e di giovare a sè, ai singoli, alla collettività, attraverso la previdenza, che è vita dei popoli liberi e forti, fonte d'ogni prosperità economica.

ETRUSCO

« L'Assistenza Sanitaria »

Sommario del N. 5 del 15 ottobre 1941-XIX

1° *Indagini di statistica medica* - Ricerche sulla pressione arteriosa - Dott. Picchiotti: Rilievi sulla pressione arteriosa riscontrata sugli assicurati del Centro Sanitario di Trieste - La pressione arteriosa riscontrata presso gli assicurati dei Centri Sanitari di Torino, Asti, Ancona, Bologna. - 2° *Studi e ricerche di medicina delle Assicurazioni Vita* - Dott. Coert: Indagini sulla mortalità degli assicurati tarati per ulcera peptica. - 3° *Semeiotica di Medicina delle Assicurazioni Vita* - Dott. Tosti Croce: Il reticolo venoso del tronco. - 4° *Medicina legale delle Assicurazioni Vita* - Dott. STARNA: La psicogenesi del suicidio e sua valutazione agli effetti legali (continua). - *Varie*.

NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO

Il Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 30 ottobre, ha deliberato le seguenti promozioni, con effetto dal 1° novembre 1941-XX.

Da Ispettori Compartimentali a Ispettori superiori: Macioce comm. dott. Alfredo - Cristiani cav. uff. rag. Francesco.

Da Capo Ufficio a Capo Servizio: Chiarini comm. Dante - Savino Torracca cav. dott. Rosario.

Da Medico Capo a Ispettore Superiore Sanitario: Trottarelli cav. dott. Pietro.

L'insediamento della Commissione Amministratrice e del Comitato Permanente del Centro Studi.

Il 22 ottobre sotto la presidenza del gr. uff. dott. Marino Marinelli si è insediata la Commissione Amministratrice del Centro Studi composta dai camerati: comm. dott. Italo Astolfoni; dott. prof. cav. uff. Raffaele Cultrera; comm. rag. Saturno Sobrero; comm. rag. Dante Chiarini; cav. uff. rag. Francesco Cristiani; cav. dott. Fausto Fulignoli; comm. avv. Giacomo Martignone; cav. Costante Pessato; comm. rag. Ortensio Chiari; cav. prof. Annetto Puggioni.

Assenti giustificati: Cons. Naz. prof. Domenico Pellegrini Giampietro per infermità da ferite riportate sul fronte Greco; dott. prof. Ilario Romanelli; cav. uff. dott. Ercole Alberto Troilo.

Il Presidente a nome della Commissione formula i più vivi rallegramenti per il Cons. Naz. Pellegrini Giampietro per l'altissima decorazione conseguita per operazioni militari.

Vengono poi designati su proposta del Presidente i componenti del Comitato Permanente riservati alla nomina della Commissione Amministratrice.

Il Comitato Permanente, composto dai Sigg.: comm. Chiarini, Cristiani, Puggioni e Martignone, assente il Cons. Naz. Pellegrini Giampietro, sotto la Presidenza del gr. uff. dott. Marinelli, ha svolto un importante ordine del giorno nel quale è stata ratificata la designazione delle nuove sedi dei Corsi di Addestramento che saranno tenute a Roma, Padova e Parma, interessando questa ultima sede anche le Agenzie Generali viciniori di Piacenza e Reggio Emilia. Ad istruttore del Corso di Parma è stato nominato l'Agente Ge-

nerale dott. Nazzareno D'Andrea diplomato del Centro Studi.

Il Comitato ha quindi deciso di ripristinare l'insegnamento dei rami elementari a cominciare dal XVIII Corso di Perfezionamento.

E' stato poi deliberato di aumentare da dieci a dodici le borse di studio per il Corso di Perfezionamento iniziato il 29 ottobre XX.

Infine il Direttore ha reso noto che per incarico dell'Ecc. Bevione Presidente dell'I.N.A. sono in corso conversazioni tra il Centro Studi e la segreteria del G.U.F. con lo scopo di stipulare una convenzione per la diretta ammissione ai Corsi di Perfezionamento dei giovani universitari designati dal G.U.F. per essersi particolarmente distinti nella attività organizzativa.

Su proposta dell'Ecc. il Ministro dell'Interno, è stato insignito della Onorificenza di Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia, il cav. Annibale Castellani, Titolare dell'Agenzia di Città di Firenze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il dott. cav. Vito Zerilli Sostituto Procuratore de Le Assicurazioni d'Italia è stato nominato Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia.

PICCOLA POSTA

M. G. P. - Cremona. — Risponde alle vostre domande quanto è già stato scritto in questa rubrica nell'ultimo numero per « G. S. Napoli ».

P. R. ACQUAVIVA. — Le spese che il produttore incontra per la trattativa di affari sono sempre a suo carico a meno che non disponga diversamente la lettera di nomina.

Le forme speciali di assicurazione sono di regola escluse dal trattamento provvigionale contrattuale: questa norma è maggiormente giustificata per alcune tariffe predisposte per determinate categorie di assicurati, sulle quali sono state concesse particolari concessioni sui premi.

Le assicurazioni degli impiegati dello Stato danno diritto in genere a provvigione, tranne pochissime forme: occorrerebbe pertanto conoscere la tariffa in base alla quale avete concluso l'affare.

Direttore Responsabile: GIOVANNI GALANTI

Tipografia Sallustiana (S. A.) — Roma - Piazza Grazioli N. 6 — Telefono 65-173